

DISCIPLINARE TECNICO DI ISTRUZIONE PER IL TRATTAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DI CONTESTO

Sommario

DISCIPLINARE TECNICO DI ISTRUZIONE PER IL TRATTAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DI CONTESTO	1
Art. 1 – Scopo del disciplinare operativo	1
Art. 2 – Finalità della videosorveglianza di contesto	2
Art. 3 – Obbligo di informazione	2
Art. 4 – Visione delle immagini	2
Art. 5 – Accertamento di condotte illecite di natura amministrativa o penale	3
Art. 6 – Operazione di scarico dei filmati	3
Art. 7 – Formazione del fascicolo digitale	3
Art. 10 – Obblighi degli operatori autorizzati al trattamento	3
Art. 11 - Disposizioni finali	4

Art. 1 – Scopo del disciplinare operativo

Il presente documento costituisce istruzione ed informazione ai sensi degli artt. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'artt. 19 del Decreto Legislativo 18 maggio 2018, N. 51, in ordine alle procedure e modalità di impiego e gestione degli impianti di videosorveglianza di contesto, in uso al Corpo di Polizia Locale, nonché le procedure di gestione e conservazione dei relativi filmati nell'ambito del trattamento di dati personali.

I dati raccolti mediante i dispositivi di cui al presente disciplinare, costituiscono trattamento di dati personali.

Il titolare del trattamento è il Comune di Vittuone.

Il Responsabile designato del trattamento è il Comandante della Polizia Locale.

Tutti gli operatori di Polizia Locale, istruiti in ordine al trattamento mediante il presente disciplinare, sono autorizzati al trattamento dei dati raccolti mediante i sistemi di videosorveglianza, nei limiti di cui alla vigente normativa e del presente disciplinare.

Art. 2 – Finalità della videosorveglianza di contesto

Le finalità della videosorveglianza di contesto sono:

a) Attuazione di un sistema di sicurezza integrata ai sensi dell'art. 2 del dl 14/2017;
b) Tutela della sicurezza urbana e della sicurezza pubblica
c) Tutela degli operatori e del patrimonio comunale
d) Tutela della protezione civile e della sanità pubblica
e) Tutela della sicurezza stradale
f) Tutela ambientale e polizia amministrativa;
g) Prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali
h) Arresto in flagranza differito (Art. 10 co. 6 quater D.L. 14/2017)
i) Attuazione di atti amministrativi generali (art. 2-ter Codice privacy novellato dalla legge 205/2021)

I filmati prodotti dai dispositivi di cui al presente disciplinare potranno quindi essere utilizzati per l'accertamento di illeciti amministrativi o per l'accertamento di reati, di cui verrà data necessaria comunicazione all'Autorità Giudiziaria competente e prodotti/tenuti a disposizione della medesima.

Art. 3 – Obbligo di informazione

Oltre all'informativa estesa, prevista dall'art. 13 Regolamento (UE) 679/2019 e dall'art. 10 D.Lgs. 51/2018, l'impiego dei dispositivi di videosorveglianza dev'essere segnalato con informazione "minima" da attuarsi attraverso gli appositi cartelli di avvertimento che devono essere posti ai margini del raggio di ripresa delle telecamere.

Art. 4 – Visione delle immagini

Gli addetti autorizzati al trattamento devono visionare le immagini rilevate dalle telecamere solo nel caso emerga una evidenza circa un evento che possa avere rilevanza per quanto riguarda le finalità relative alla sicurezza urbana e che richieda un'indagine finalizzata ad estrarre le eventuali immagini che rilevino fatti riferiti a illeciti di rilevanza civile e/o penale.

In tutti i casi in cui l'addetto autorizzato al trattamento accede agli applicativi software in dotazione per visualizzare le immagini che sono state registrate deve annotare tale evento nel registro delle visualizzazioni (identificativo dell'addetto, data e ora; Periodo a cui si riferiscono i filmati da visualizzare; Motivo dell'accesso) o in alternativa il sistema informatico deve generare automaticamente un file di log che registra gli accessi logici effettuati dai singoli operatori, le operazioni dagli stessi compiute sulle immagini registrate ed i relativi riferimenti temporali. Tale file deve essere protetto da cancellazione.

Art. 5 – Accertamento di condotte illecite di natura amministrativa o penale

Nei casi in cui l'addetto autorizzato al trattamento, durante la visualizzazione dei filmati, rilevi condotte illecite di natura amministrativa o penale, come per esempio quelle relative all'abbandono o al deposito abusivo di rifiuti sanzionato dall'art. 13 della L. 689/1981 o al compimento di atti vandalici, deve espletare l'attività di accertamento dei fatti, che comporta il download dei filmati e la compilazione di un verbale di attestazione delle operazioni, in cui deve essere annotato almeno il periodo temporale degli avvenimenti, gli eventi documentati, il luogo di installazione della telecamera.

Art. 6 – Operazione di scarico dei filmati

Le operazioni di scarico devono essere dettagliatamente registrate dall'addetto sul registro di scarico (data e ora di scarico, identificativo dell'addetto designato, data e ora in cui sono state riprese le immagini scaricate, fatto rilevato, altre annotazioni).

Nel caso in cui il registro di scarico sia tenuto in forma cartacea, deve essere firmato e datato dall'addetto autorizzato al trattamento che ha effettuato lo scarico e conservato presso l'ufficio di polizia locale in armadio chiuso a chiave. Nel caso in cui, il registro, dovesse essere tenuto in forma digitale, dopo ogni inserimento l'addetto autorizzato al trattamento deve effettuare una stampa in formato PDF, firmarla digitalmente e, successivamente, salvarla in una cartella sul server ad accesso riservato ai soli addetti autorizzati al trattamento dei dati della videosorveglianza.

Art. 7 – Formazione del fascicolo digitale

L'addetto autorizzato al trattamento che ha composto il fascicolo digitale deve assicurare che lo stesso venga conservato in una cartella criptata (della quale viene regolarmente effettuato il backup).

Nel caso il fascicolo debba essere trasmesso ad altri organi di Polizia, la trasmissione deve avvenire con modalità sicure.

Quando il procedimento è di competenza esterna all'ufficio di Polizia locale e quindi il fascicolo deve essere trasmesso ad altro organo di Polizia o all'autorità giudiziaria, l'addetto autorizzato al trattamento deve assicurare che il fascicolo venga cancellato in modo irreversibile da tutti i dispositivi in cui è stato eventualmente memorizzato durante le operazioni di sua competenza;

Art. 10 – Obblighi degli operatori autorizzati al trattamento

L'operatore autorizzato al trattamento deve contribuire ad assicurare che:

1. la password utilizzata per accedere alla configurazione sistema di videosorveglianza sia composta da almeno caratteri (numeri, lettere e caratteri speciali) così come la password per accedere al PC collocato presso la sala di controllo dell'ufficio di Polizia Locale preposto alle operazioni di scarico delle immagini che si ritiene siano riferite a fatti illeciti;
2. nel caso vengano rilevati fatti illeciti, le immagini vengano conservate fino a quando non siano consegnate in modalità sicure al soggetto che avvia e svolge il procedimento amministrativo o penale;
3. le immagini relative alle persone che transitano e/o sostano nella zona sottoposta a controllo possono essere visionate esclusivamente da un Responsabile interno del

trattamento designato ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 o da altro addetto al trattamento formalmente nominato e istruito circa le modalità con cui effettuare il trattamento;

4. al fine di certificare l'attività di accertamento eseguita mediante sistemi di videosorveglianza tutte le operazioni effettuate siano documentate mediante la compilazione degli appositi registri e del verbale di attestazione delle operazioni;
5. terminate le esigenze di conservazione dei filmati ai fini della definizione del procedimento i documenti sono cancellati in modo irreversibile.

Nel caso in cui l'addetto autorizzato al trattamento rilevi che una delle misure tecniche ed organizzative indicate sul presente provvedimento non siano rispettate è tenuto a segnalare in forma scritta l'anomalia al proprio superiore diretto in riferimento alla gerarchia organizzativa dell'ente.

Art. 11 - Disposizioni finali

Tutto il personale di Polizia Locale viene istruito, a norma dell'art. 29 Regolamento UE 679/2016 e dell'art. 19 D.Lgs. 51/2018 in ordine alle modalità di trattamento di dati personali raccolti con dispositivi di videosorveglianza, mediante il presente disciplinare tecnico.

A tal fine il presente documento verrà reso noto a tutto il personale di Polizia Locale, con le consuete modalità di comunicazione.

Tutto il personale di Polizia Locale è tenuto a conoscere le disposizioni del presente disciplinare e a rispettare le disposizioni e le procedure qui contenute, nonché a risolvere eventuali dubbi operativi, interpellando senza ritardo il Responsabile del Trattamento.